

SOMMARIO

Delibera G.P. n. 2295 del 28-10-2005 1
Delibera G.P. n. 2237 del 27-10-2006 4
Delibera G.P. n. 17568 del 30-12-1996, 7

Delibera G.P. n. 2295 del 28-10-2005

Reg.delib.n. **2295**

Prot. n. 138/D/2005

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e successivamente integralmente sostituito dall'art. 28 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, concernenti criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe del servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi.

Il giorno **28 Ottobre 2005** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
SILVANO GRISENTI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
TIZIANO SALVATERRA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

MARGHERITA COGO

Assiste: IL DIRIGENTE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", la quale all'art. 31, c. 28, ha previsto la configurazione dei corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione quali quote di tariffa, ai sensi dell'art. 13 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, cd. Legge Galli;
- posto pertanto che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, detti corrispettivi assumono carattere patrimoniale e conseguente natura commerciale, con relativo obbligo di assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota pari al 10%;
- ricordato come, fino alla elaborazione della tariffa 1999, siano stati applicati anche in Provincia, come nel resto del territorio italiano, i criteri dettati, nelle more dell'applicazione della Tariffa Unica integrata per l'intero ciclo dell'acqua di cui agli artt. 13, 14 e 15 della Legge 36/94 (cd. Legge Galli), dalla Legge 28/12/1995, n. 549 e dalle deliberazioni CIPE del 27/11/1996, 18/12/1997 e 19/2/1999;
- visto l'art. 28 della legge provinciale n. 1 (legge finanziaria) del 3 febbraio 1995, ora abrogata, il quale prevedeva che gli enti gestori del servizio di depurazione, con apposito provvedimento da adottarsi entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possano elevare la tariffa relativa al predetto servizio di depurazione per adeguarla ai maggiori costi di esercizio e di investimento;
- visto l'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e successivamente integralmente sostituito dall'art. 28 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, recante "Disposizioni concernenti il servizio di depurazione" con la quale si è di fatto recepito lo spirito della norma nazionale, considerando altresì il servizio di depurazione come attività di impresa a tutti gli effetti;
- considerato che il suddetto art. 35 della citata legge provinciale n. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e successivamente integralmente sostituito dall'art. 28 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, il quale prevede l'adozione, tramite provvedimento di Giunta, dei criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe del servizio di depurazione delle acque di rifiuto, provenienti da insediamenti civili e produttivi, gestito dalla Provincia, con particolare attenzione ai costi di esercizio e di investimento;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 6868 di data 8 ottobre 1999, successivamente modificata con deliberazione n. 2523 del 5 ottobre 2001, in ossequio ai principi stabiliti dalla citata legge provinciale n. 3/1999 - art. 35;
- viste le fasi operative per la determinazione della tariffa, di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della "TABELLA A" allegata al suddetto provvedimento nonché la formula per la determinazione di tale tariffa contenuta al punto 5) della medesima tabella;
- posto che la deliberazione n. 2509, di data 29 ottobre 2004, relativa alla definizione delle tariffe 2005 per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da

insediamenti civili e produttivi, aveva disposto che, per l'anno 2005, i costi di esercizio si sarebbero ricavati, a parziale modifica di quanto stabilito con la propria deliberazione n. 6868/99, mediante la rilevazione dell'importo relativo alle liquidazioni effettuate sul capitolo 52103 (come risultante dal sistema SAP), al netto dell'IVA al 10%, nel periodo 1° settembre 2003 – 31 agosto 2004, detratti gli importi delle fatture emesse nello stesso periodo e relative prevalentemente ai pretrattamenti, in quanto, nel corso del periodo di riferimento, si erano accumulati dei ritardi nella registrazione delle fatture in ingresso e pertanto tale metodo era risultato più adeguato allo stato di fatto rispetto a quello previsto dalla sopra citata deliberazione n. 6868/1999;

- considerato che allo stato attuale la registrazione delle fatture in ingresso è aggiornata, in quanto sono state registrate tutte le fatture arretrate, ma che, al fine di evitare scompensi nel calcolo della tariffa, è opportuno adottare, anche per la determinazione della tariffa a valere per l'anno 2006, quale metodo di quantificazione dei costi d'esercizio, la rilevazione delle liquidazioni risultanti dal sistema SAP, a parziale modifica di quanto disposto con la sopra citata deliberazione n. 6868/1999;
- vista la relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale, sulla base del procedimento indicato nella "TABELLA A" sopra citata, sono determinate le quote di tariffa con riguardo ai costi di esercizio e di investimento. Per quanto riguarda i costi di esercizio, essi sono ricavati mediante la rilevazione dell'importo relativo alle liquidazioni disposte sul capitolo 804000 (come risultante dal sistema SAP), al netto dell'IVA al 10%, nel periodo 1° settembre 2004 – 31 agosto 2005, detratti gli importi delle fatture emesse nello stesso periodo e relative prevalentemente ai pretrattamenti;
- considerato che la quota di tariffa ad integrale copertura dei costi d'esercizio, determinati come sopra descritto, risulta pertanto pari ad Euro 0,323 al metro cubo mentre, per i costi d'investimento si ritiene di coprire una percentuale del 37,4% dell'intera quota relativa (che sarebbe di Euro/mc 0,286), al fine di mantenere l'entità della tariffa sul valore del 2005, aumentato della sola aliquota corrispondente al dato inflazionistico registrato nel periodo settembre 2004 – settembre 2005;
- preso quindi atto come, adottando tale criterio, la misura della tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque provenienti da insediamenti produttivi e civili, è pari ad Euro 0,43 per metro cubo di acqua scaricata, più IVA nella misura di legge;
- considerato che tale valore, per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, va frazionato, come disposto dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 3420 di data 24/3/1995 e n. 9586 di data 29/08/1997, nei coefficienti $dv = 0,2$ d (coefficiente di costo unitario medio annuo dei trattamenti preliminari e primari); $db = 0,6$ d (coefficiente del costo unitario medio annuo del trattamento ossidativo biologico) $df = 0,2$ d (coefficiente del costo unitario medio annuo del trattamento e smaltimento dei fanghi primari) e che pertanto a tali coefficienti vanno attribuiti i valori di seguito indicati:
 - $dv = 0,086$ Euro/mc; più IVA nella misura di legge;
 - $db = 0,258$ Euro/mc; più IVA nella misura di legge;
 - $df = 0,086$ Euro/mc; più IVA nella misura di legge;
- valutate le soluzioni proposte;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di ridefinire, per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e successivamente integralmente sostituito dall'art.28 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, con riguardo ai costi di esercizio e di investimento, applicando alla tariffa attualmente in vigore, il solo recupero dell'inflazione del periodo 2004 - 2005;
- 2) di adottare anche per la determinazione della tariffa a valere per l'anno 2006, a parziale modifica di quanto disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 6868 dd. 8 ottobre 1999, quale metodo di quantificazione dei costi d'esercizio, la rilevazione dell'importo relativo alle liquidazioni disposte sui capitoli 52103 e 804000 (come risultante dal sistema SAP), al netto dell'IVA al 10%, nel periodo 1° settembre 2004 – 31 agosto 2005, detratti gli importi delle fatture emesse nello stesso periodo e relative prevalentemente ai pretrattamenti;
- 3) di stabilire pertanto in Euro 0,43 per metro cubo, più IVA nella misura di legge, la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, relativamente all'anno 2006;
- 4) di dare atto che la tariffa di cui al precedente punto 3), per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, deve intendersi frazionata, per le motivazioni esposte in premessa, nei coefficienti "dv - db - df", che assumono pertanto i valori di seguito indicati:

dv = 0,086 Euro/mc più IVA nella misura di legge;

db = 0,258 Euro/mc più IVA nella misura di legge;

df = 0,086 Euro/mc più IVA nella misura di legge;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Delibera G.P. n. 2237 del 27-10-2006

Reg.delib.n. **2237**

Prot. n. 149/d/2006

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e successivamente integralmente sostituito dall'art. 28 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, concernenti criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe del servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi.

Il giorno **27 Ottobre 2006** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	LORENZO DELLAI
Presenti:	VICE PRESIDENTE	MARGHERITA COGO
	ASSESSORI	REMO ANDREOLLI
		MARTA DALMASO
		MAURO GILMOZZI
		SILVANO GRISENTI
		TIZIANO MELLARINI
		FRANCO PANIZZA
		TIZIANO SALVATERRA
Assenti:		MARCO BENEDETTI
		OLIVA BERASI
		OTTORINO BRESSANINI
		GIANLUCA SALVATORI
Assiste:	IL DIRIGENTE	MARCO MORESCHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", la quale all'art. 31, c. 28, ha previsto la configurazione dei corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione quali quote di tariffa, ai sensi dell'art. 13 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, cd. Legge Galli;
- posto pertanto che, a decorrere dal 1 gennaio 1999, detti corrispettivi assumono carattere patrimoniale e conseguente natura commerciale, con relativo obbligo di assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota pari al 10%;
- ricordato come, fino alla elaborazione della tariffa 1999, siano stati applicati anche in Provincia, come nel resto del territorio italiano, i criteri dettati, nelle more dell'applicazione della Tariffa Unica integrata per l'intero ciclo dell'acqua di cui agli artt. 13, 14 e 15 della Legge 36/94 (cd. Legge Galli), dalla Legge 28/12/1995, n. 549 e dalle deliberazioni CIPE del 27/11/1996, 18/12/1997 e 19/2/1999;
- visto l'art. 28 della legge provinciale n. 1 (legge finanziaria) del 3 febbraio 1995, ora abrogata, il quale prevedeva che gli enti gestori del servizio di depurazione, con apposito provvedimento da adottarsi entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, possano elevare la tariffa relativa al predetto servizio di depurazione per adeguarla ai maggiori costi di esercizio e di investimento;

- visto l'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e successivamente integralmente sostituito dall'art. 28 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, recante "Disposizioni concernenti il servizio di depurazione" con la quale si è di fatto recepito lo spirito della norma nazionale, considerando altresì il servizio di depurazione come attività di impresa a tutti gli effetti;
- considerato che il suddetto art. 35 della citata legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e successivamente integralmente sostituito dall'art. 28 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, il quale prevede l'adozione, tramite provvedimento di Giunta, dei criteri e modalità per l'applicazione delle tariffe del servizio di depurazione delle acque di rifiuto, provenienti da insediamenti civili e produttivi, gestito dalla Provincia, con particolare attenzione ai costi di esercizio e di investimento;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 6868 di data 8 ottobre 1999, successivamente modificata con deliberazione n. 2523 del 5 ottobre 2001, in ossequio ai principi stabiliti dalla citata legge provinciale n. 3/1999 - art. 35;
- viste le fasi operative per la determinazione della tariffa, di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della "TABELLA A" allegata al suddetto provvedimento nonché la formula per la determinazione di tale tariffa contenuta al punto 5) della medesima tabella;
- vista la relazione tecnica allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, nella quale, sulla base del procedimento indicato nella "TABELLA A" sopra citata, sono determinate le quote di tariffa con riguardo ai costi di esercizio e di investimento;
- considerato che la quota di tariffa ad integrale copertura dei costi d'esercizio, determinati ai sensi del punto 5 della suddetta "TABELLA A", risulta pertanto pari ad Euro 0,313 al metro cubo mentre, per i costi d'investimento si ritiene di coprire una percentuale del 47,04% dell'intera quota relativa (che sarebbe di Euro/mc 0,270), al fine di mantenere l'entità della tariffa sul valore del 2006, aumentato della sola aliquota corrispondente al dato inflazionistico registrato nel periodo agosto 2005 – agosto 2006;
- preso quindi atto come, adottando tale criterio, la misura della tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque provenienti da insediamenti produttivi e civili, è pari ad Euro 0,44 per metro cubo di acqua scaricata, più IVA nella misura di legge;
- considerato che tale valore, per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, va frazionato, come disposto dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 3420 di data 24/3/1995 e n. 9586 di data 29/08/1997, nei coefficienti $dv = 0,2$ d (coefficiente di costo unitario medio annuo dei trattamenti preliminari e primari); $db = 0,6$ d (coefficiente del costo unitario medio annuo del trattamento ossidativo biologico) $df = 0,2$ d (coefficiente del costo unitario medio annuo del trattamento e smaltimento dei fanghi primari) e che pertanto a tali coefficienti vanno attribuiti i valori di seguito indicati:
 - $dv = 0,088$ Euro/mc; più IVA nella misura di legge;
 - $db = 0,264$ Euro/mc; più IVA nella misura di legge;
 - $df = 0,088$ Euro/mc; più IVA nella misura di legge;
- valutate le soluzioni proposte;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

- 1) di ridefinire, per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 e successivamente integralmente sostituito dall'art.28 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, con riguardo ai costi di esercizio e di investimento, applicando alla tariffa attualmente in vigore, il solo recupero dell'inflazione del periodo agosto 2005 – agosto 2006;
- 2) di stabilire pertanto in Euro 0,44 per metro cubo, più IVA nella misura di legge, la tariffa per la parte relativa al servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi, relativamente all'anno 2007;
- 3) di dare atto che la tariffa di cui al precedente punto 2), per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, deve intendersi frazionata, per le motivazioni espone in premessa, nei coefficienti "dv - db - df", che assumono pertanto i valori di seguito indicati:
 - dv = 0,088 Euro/mc più IVA nella misura di legge;
 - db = 0,264 Euro/mc più IVA nella misura di legge;
 - df = 0,088 Euro/mc più IVA nella misura di legge;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

PGG

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Delibera G.P. n. 17568 del 30-12-1996,

Modalità di quantificazione delle acque approvvigionate dagli utenti per i Comuni nei quali non siano stati installati i contatori.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 dicembre 1997, n. 60.

Omissis

La Giunta provinciale

delibera

1) di fare propri i criteri di quantificazione dell'acqua approvvigionata dalle utenze civili sprovviste di apparecchiature per la misurazione della stessa, proposti nella relazione prodotta dal Gruppo di lavoro specificato in premessa ed allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

2) di dare atto che tali modalità di quantificazione troveranno applicazione a partire dall'esercizio 1997 e non più dall'esercizio 1996 come era stato in precedenza stabilito con Delib.G.P. 16 maggio 1996, n. 5743, registrata alla Corte dei Conti in data 13 giugno 1996, Reg. 2 Fgl. 18, per le motivazioni indicate nella relazione allegata;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e l'invio di copia a tutte le Amministrazioni comunali della Provincia Autonoma di Trento a mezzo di circolare.

RELAZIONE ALLEGATA

Modalità di attuazione del comma 5 dell'art. 12 della [l.p. n. 20 del 1985](#) nella nuova formulazione

L'acqua è un bene pubblico di importanza sociale incommensurabile, che tradizionalmente è stato considerato come una risorsa illimitata. Il suo utilizzo è stato da molti inteso come diritto ad un servizio dovuto e quasi gratuito. Solo in questi ultimi anni si è diffusa una nuova e più assennata coscienza nei confronti delle risorse idriche, che trova fondamento nella consapevolezza di come l'acqua, pur essendo un bene pubblico, deve essere trattato alla stregua di un vero e proprio bene economico. La [L. 10 maggio 1976, n. 319](#) nota come legge «Merli» (ancora in vigore) e soprattutto la [L. 5 gennaio 1994, n. 36](#) meglio conosciuta come legge «Galli», sono costruite sull'assunto della limitatezza delle risorse idriche e della necessità di tutelarle nella loro quantità e qualità. L'acqua, come qualsiasi altro bene limitato, ha un valore economico e quindi, il suo consumo, comporta il pagamento di un corrispettivo, che con l'entrata in vigore della legge Galli dovrà consentire la copertura dei costi di gestione e di investimento necessari alla garanzia del servizio idrico integrato (approvvigionamento, distribuzione, fognatura e depurazione). La condizione indispensabile per applicare correttamente ed efficientemente il corrispettivo alla fruizione del servizio idrico è l'individuazione della quantità di acqua approvvigionata (base imponibile espressa in metri cubi) ed a tale fine sono installati presso le utenze dei misuratori di portata (contatori) sulla tubatura di approvvigionamento. Molti Comuni tuttavia, continuano ancora ad utilizzare il cosiddetto sistema a «spina» o a «bocca tassata». Tale metodo prevede l'imputazione di un consumo di acqua forfettario per rubinetto indipendentemente dalla quantità realmente approvvigionata. A prescindere dalle osservazioni riguardanti vantaggi/svantaggi finanziari che tale sistema comporta all'utenza, appare evidente alla luce di quanto esposto in precedenza, la sua inefficienza e la sua scorrettezza. Ricordiamo, inoltre, come l'art. 9 della legge quadro sulla finanza locale ([L.P. n. 36 del 1993](#)) preveda l'adozione da parte dei Comuni di modelli tariffari omogenei.

Attraverso questa premessa si ribadisce con forza l'invito all'introduzione dei contatori, gli unici strumenti in grado di individuare correttamente la base imponibile per le tariffe idriche.

Si comincia ora ad illustrare le modalità di quantificazione dei consumi che si propongono alla Giunta provinciale limitatamente agli insediamenti civili. Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, infatti, il dato di consumo deve essere indicato dall'utente in un'apposita denuncia annuale. Si raccomanda, comunque, a tutte le Amministrazioni Comunali l'installazione di contatori presso dette utenze, al fine di poter controllare la veridicità dei dati indicati nella denuncia.

Con riferimento ad alcune tipologie di utenza, i forfait riportati nella tabella n. 1 stabiliscono dei quantitativi di consumo minimi che ciascun Comune è tenuto ad incrementare, qualora non risultassero congrui in base alla conoscenza della situazione locale.

In considerazione dei problemi operativi conseguenti all'implementazione delle modalità di quantificazione dei consumi individuate dal presente provvedimento, si ritiene opportuno farne decorrere gli effetti dal 1° gennaio 1997, a modifica di quanto era stato diversamente fissato nella Delib.G.P. 16 maggio 1996, n. 5743, che prevedeva la decorrenza a partire dal 1° gennaio 1996.

È facoltà dell'utente richiedere l'installazione del contatore e conseguentemente pagare le tariffe idriche sulla base dei quantitativi da esso rilevati in luogo dell'applicazione dei quantitativi indicati nella tabella n. 1.

Tab. n. 1

TIPO DI INSEDIAMENTO CIVILE	MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEI CONSUMI
singola unità immobiliare adibita ad abitazione principale	200 litri al giorno a persona *
singola unità immobiliare adibita ad abitazione turistica	forfait minimo di 90 MC annui per singola unità immobiliare (si ipotizza l'occupazione per singola unità immobiliare di 3 persone per 4 mesi all'anno)
campeggio	500 litri al giorno a piazzola per l'80% della massima capienza e per un minimo di 4 mesi all'anno
attività alberghiere	200 litri al giorno a posto letto per l'80% della massima capienza per un minimo di 4 mesi all'anno
attività di ristorazione	30 litri al giorno per il numero di posti per un

	minimo di 6 mesi all'anno
attività commerciali e botteghe artigiane	150 litri per addetto al giorno
ospizi, case di riposo, case di cura e simili	500 litri a posto letto al giorno
utenze pubbliche (qualsiasi unità immobiliare occupata dalla Pubblica Amministrazione)	50 litri a persona al giorno
altre tipologie di utenza	a libera determinazione dell'Amministrazione Comunale

* modifica ex Delibera Giunta Provinciale n. 1125 dd. 20.05.2004



I contenuti del presente documento sono aggiornati al 26/01/2007